



di revoluta dal 1° novembre 1951 al 31 gennaio 1954, che in realtà non erano state pagate ma accantonate in ossequio al provvedimento consiliare, e poi compensate contabilmente a fini interni con i debiti certi del prof. Puggioni.

Disvalendosi dell'atto di liquidazione del detto provvedimento e della comunicazione ricevuta in data 1° marzo 1955, il prof. Puggioni ricorse al Presidente del Tribunale di Roma deducendo che l'Istituto aveva riconosciuto l'applicabilità nei suoi confronti del Testo Unico 5 gennaio 1950, n° 180, che dichiara inespropriabili e impignorabili, salvo particolari casi (alimenti dovuti per legge, debiti verso il datore di lavoro, tributi dovuti allo Stato), e nei limiti di  $\frac{1}{5}$ , le pensioni e le indennità di anzianità e avera al tres riconosciuto il suo diritto a ricevere le rate del trattamento di quiescenza dal 1° novembre 1951 nella misura di  $\frac{1}{5}$ , mentre in realtà tali rate gli erano state pagate solo a far tempo dal